



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
e delle Relazioni
Industriali
Divisione VI**

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **19 febbraio 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **ARCESE TRASPORTI SPA** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L.223/91, e dell'esame congiunto di cui all'art. 2 del DPR 218/00, propedeutico alla concessione di trattamento di Cig in deroga ai sensi della L. 92/12

Sono presenti:

- per la ARCESE TRASPORTI SPA: Federico Finzi, Cristian Monari e Giuliano Marocchi, assistiti dagli avv.ti Roberto Retus e Giorgio Scherini
- per ANITA naz.le: Claudio Collotta
- per CONFINDUSTRIA TRENTO: Andrea Marsonet
- per la FILT CGIL naz.le: Valeria Mizzau
- per la FIT CISL naz.le: Maurizio Orazio Diamante
- per la UILTRASPORTI naz.le e territoriale: Walter Barbieri e Francesca Vespa
- per ITALIA LAVORO naz.le: Piergiorgio Martufi

Sono altresì, presenti rappresentanti delle RSU confederate e COBAS, come da foglio firma agli atti del Ministero

PREMESSO CHE

- la ARCESE TRASPORTI SPA (d'ora in poi definita "Società"), svolgente attività di trasporto merci su strada e, pertanto, inquadrata ai fini INPS nel "settore industria" con un organico di circa 4.000 dipendenti e sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;
 - la Società ha fruito di periodi di Cigs e di Cig in deroga, nel corso degli ultimi anni, utilizzando gli AA.SS. con varie modalità, a seconda delle esigenze delle singole unità operative;
 - la Società, con Nota del 23/12/14, (prot. n. 25915 del 29/12/14), comunica, a questo Ministero, l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo riguardo a n. 73 dipendenti, come da presentata istanza. Successivamente, in data 04/02/15 (prot. n. 2938 del 13/02/15) la Società trasmette a questo Ufficio copia del mancato accordo in sede sindacale, con contestuale richiesta di convocazione per l'espletamento della seconda fase della procedura di cui in epigrafe;
 - il Ministero, pertanto, con nota del 04/02/15 (prot. n. 2334) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
 - in esito al presente incontro, la Società ribadisce quanto dichiarato nella presentata istanza, ribadendo il carattere strutturale dell'esubero dichiarato per quelle mansioni. Nonostante ciò, la società dichiara alle OO.SS. il

proprio impegno a proporre n. 66 ricollocazioni ai lavoratori in esubero che attualmente si sono ridotte a n. 66, come parziale alternativa ai licenziamenti;

- Le OO.SS, di contro, propongono un periodo di CIG in deroga per abbattere le eccedenze, accompagnato da una mobilità volontaria e dalle fuoriuscite, invece, obbligate nei casi di raggiungimento certificato dei requisiti pensionistici dei lavoratori collocati in Cassa;

- Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti concordano sulla richiesta di concessione di 5 mesi di Cassa in deroga riguardo a n. 111 lavoratori, a riduzione oraria, a rotazione, nelle modalità e nelle sedi come di seguito specificate:

- Questo Ministero prende atto che le Parti presenti alla firma di questo verbale concordano nel dichiarare sanati eventuali vizi di forma presenti nella suddetta Procedura, ai sensi all'art.1 c.45 della L. 92/02.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo."*

VISTO

Il D.I. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato ed entrato in vigore in data 04.08.2014, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

TENUTO CONTO

della Circolare MLPS – D.G. Ammortizzatori Sociali e I.O., n. 19 dell' 11.09.2014 e delle successive note n. 40 del 24.11.2014 e n. 30 del 11.12.2014

CONSIDERATO

L'accordo del 29 Dicembre 2014 tra Società e Organizzazioni Sindacali sull'inizio delle sospensioni orarie

TANTO PREMesso, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) CIG IN DEROGA

La Società presenterà, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'Inps al competente Ufficio della Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, per riorganizzazione aziendale a decorrere dal 23/02/2015 e sino al 22/07/2015, per un numero massimo di **111 lavoratori** (dei quali n. 1 donna e 110 uomini) come di seguito specificato:

- Sede di Arco e Rovereto (TN): n. 110 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro, con una riduzione oraria media del 60%. Tale riduzione potrà raggiungere picchi massimi del 100%, nel rispetto della media indicata.

- Sede di Torino: n. 1 lavoratore sarà collocato in Cig in deroga, con una riduzione oraria media del 60%. Tale riduzione potrà raggiungere picchi massimi del 100%, nel rispetto della media indicata.

- I lavoratori da collocare in cassa che potrà essere gestita anche a livello verticale, sono individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, e dell'equa distribuzione dell'ammortizzatore sociale tra i lavoratori interessati.
- La Società anticiperà l'erogazione dell'integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Come piano di gestione degli esuberi, la Società si impegna a:

[Area con diverse firme e iniziali scritte a mano]

- Proporre ampie possibilità di ricollocazione ai lavoratori in Cassa presso altre sedi del gruppo e/o mansioni differenti, unicamente su base volontaria
- Lasciare aperta la mobilità non oppositiva, per tutto il periodo di fruizione della Cassa, come di seguito meglio specificato
- Licenziare i lavoratori che abbiano raggiunto i certificati requisiti pensionistici
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Ammortizzatori sociali, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di una delle parti, al fine di monitorare l'andamento della Cig, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.

B) MOBILITA'

Le Parti convergono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale, che la Società potrà collocare in mobilità i lavoratori posti in Cassa, nel numero massimo di n. 66 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento sino al termine del periodo di Cassa. Al termine della cassa stessa, in subordine al precedente criterio, l'azienda potrà utilizzare i criteri di Legge previsti dall'art. 5 della L.223/91, per effettuare i licenziamenti degli esuberanti ancora presenti. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire sino alla data del 31/07/15

La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre tempestivamente agli Uffici della D.G. per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo seguita dalla procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 e 65 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto

Roma 19 febbraio 2015

ARCESE TRASPORTI SPA

Fabrizio...
...
...

...
...
 ITALIA LAVORO SPA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

...
...

...
 LE OO.SS

...
 LE RSU
...
...